

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 11/10/2010, n. 13.
 «*Modifica alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”.*»

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/1986)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) le parole: “20 membri, eletti fra donne” sono sostituite dalle parole: “21 donne”.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 11 Ottobre 2010

IL PRESIDENTE
 (Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - 1. La commissione è eletta dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

È composta da **21 donne** che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile.

La commissione opera in piena autonomia.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Solazzi n. 40 del 28 settembre 2010;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente del 28 settembre 2010;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 ottobre 2010, n. 19.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI.